



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e uffici : Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

Data e protocollo: vedasi mail di invio

PEC

Allo Sportello Unico Attività Produttive di  
Cassola  
[suap.vi@cert.camcom.it](mailto:suap.vi@cert.camcom.it)

**Oggetto: Pratica n. 02420930246-12062018-1410 - SUAP 5329**  
**Ditta Imballaggi Pegoraro Srl - stabilimento di Cassola, via Dei Poli, n. 25/27**  
**Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.**  
**Trasmissione provvedimento provinciale n. 296/2018 del 19/09/2018 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.**

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto, con la presente si provvede a trasmettere il provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

Si chiede di trasmettere allo scrivente Servizio per gli adempimenti di nostra competenza ed i controlli successivi, copia del Vostro provvedimento conclusivo e della notifica alla ditta, ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento, con comunicazione della data di effettivo rilascio.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Dirigente Settore Ambiente  
Dott. Angelo Macchia  
con firma digitale

n. 1 Allegato: Provvedimento provinciale n. 296/2018 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.





**PROVINCIA DI VICENZA**  
**AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO**  
**SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO**

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243  
 Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza  
 Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

N° Registro: **296/2018** del **19/09/2018**

**Oggetto:** Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

**Impresa:** IMBALLAGGI PEGORARO S.R.L.

**Sede legale:** Via Monte Verena, n. 5 – Cassola (VI)

**Sede operativa:** Via Dei Poli, n. 25/27 – Cassola (VI)

## IL DIRIGENTE

**Preso atto** che con prot. n. 40327 del 18/06/2018 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

**Dato atto** che nella domanda di cui sopra l'impresa indica i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale per i quali chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Considerata** la nota prot. n. 55551 del 23/08/2018 con la quale la Provincia ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere all'impresa e al Comune;

**Considerato** che il SUAP ha trasmesso le integrazioni pervenute dall'impresa (prot. n. 58605 del 07/09/2018);

**Preso atto** che l'impresa allegata all'istanza di A.U.A. ha presentato al Comune la "Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà di non superamento dei limiti di Emissione Rumore" nella quale dichiara "...che le emissioni sonore prodotte non saranno superiori ai valori limiti di immissione/emissione consentiti dal vigente regolamento comunale ..." ed ha richiesto il titolo abilitativo;

**Vista** l'assenza di riscontro da parte del Comune in merito alla dichiarazione acustica presentata dalla ditta;

**Vista** la comunicazione della Provincia di Vicenza relativa alla conformità in materia acustica ai sensi della L. 447/95 nei procedimenti di A.U.A., prot. n. 10454 del 16/02/2018;

**Ritenuto** sulla scorta della "Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà di non superamento dei limiti di Emissione Rumore" presentata dalla ditta, di ricomprendere nel presente provvedimento anche il titolo abilitativo in materia di impatto acustico;

**Richiamata** in ogni caso la competenza comunale in materia di impatto acustico anche ai fini della verifica di quanto dichiarato/comunicato dall'impresa e dell'assunzione di eventuali determinazioni in via di autotutela;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 70 del 14/05/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012, integrato con successivo Decreto n. 158 del 24/11/2015;

## **ADOPTA**

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) contenente i seguenti titoli:

<b>Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale</b>
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **INFORMA**

che l'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- "Allegato Emissioni in atmosfera"
- "Allegato Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al n. 4/2018"

## **AVVERTE CHE**

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
3. in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e allo Sportello Unico.

## **TRASMETTE**

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

## **INFORMA CHE**

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori (anche interdittivi) rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente  
Dott. Angelo Macchia  
con firma digitale



**PROVINCIA DI VICENZA**  
**AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO**  
 SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievolo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

**ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Il presente allegato, definito come “*Allegato Emissioni in atmosfera*” e costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito delle emissioni in atmosfera provenienti dall'Impresa Imballaggi Pegoraro srl nello stabilimento sito in via Dei Poli n. 25/27, nel comune di Cassola.

**RIFERIMENTI NORMATIVI:**

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte V, e successive modifiche e integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128.

Legge Regionale 33/85.

**ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:**

- La ditta effettua attività di recupero polistirene espanso.
- Le emissioni sono diffuse in ambiente di lavoro.

**ELENCO DEI PARERI RICEVUTI DA ALTRI ENTI E CONSIDERAZIONI:**

- Da parte del Comune di Cassola, entro i termini previsti, non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.
- Si richiama il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 128/10.

**OBBLIGHI E PRESCRIZIONI:**

Il presente atto è subordinato all'osservanza

**- dei seguenti obblighi:**

1. Deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'ARPAV, la data di messa in esercizio dei nuovi impianti (**comunicazione di avvio impianto**). Il termine per la messa a regime dell'impianto coincide con la messa in esercizio dello stesso.

**- delle seguenti prescrizioni:**

2. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.

3. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia e al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di autorizzazione, la ditta dovrà chiedere allo **SPISAL** dell'USL competente la possibilità di mantenere le emissioni diffuse in ambiente di lavoro. In caso di risposta negativa dovrà, entro 30 giorni, presentare domanda di modifica ai sensi del comma 8 dell'art. 269.

**AVVERTENZE:**

- a) Il presente provvedimento è valido unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata alla stessa; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo del presente provvedimento.
- b) Quanto sopra è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni, pareri ed altro di competenza di altri Enti.
- c) Per quanto non disposto con il provvedimento di Autorizzazione la ditta deve rispettare quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06.
- d) Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.
- e) L'eventuale trasferimento o ampliamento dello stabilimento comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.
- f) La Provincia si riserva la facoltà di modificare e integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente  
*Dott. Angelo Macchia*  
con firma digitale



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

### SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243  
 Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza  
 Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

#### ALLEGATO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE

#### CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AL N. 4/2018

Il presente allegato, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata dalla ditta Imballaggi Pegoraro S.r.l. (c.f. e p.i.: 02420930246) per lo stabilimento sito in via Dei Poli nn. 25/27 in Comune di Cassola (VI).

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

D.M. 05/02/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i.;

D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"

D.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale";

L.R. del Veneto n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"

Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs.152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata";

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.";

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia";

#### ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

1) la ditta Imballaggi Pegoraro S.r.l. per il nuovo stabilimento sito in via Dei Poli nn. 25/27 in Comune di Cassola (VI) ha presentato la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) (acquisita agli atti con prot. n. 40327 del 18/06/2018).

con la suddetta domanda di (A.U.A.), la ditta chiede il rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'installazione di nuovo stabilimento;

comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 per la tipologia di cui al punto 6.1 (R13, R3) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

comunicazione/nulla osta di cui all'art. 8 comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3) la ditta ha presentato le garanzie finanziarie (deposito cauzionale, prot n. 58605 del 07/09/2018) ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014;

4) la ditta ha presentato l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2018 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.

#### ELENCO DEI PARERI/NULLA OSTA/CONCESSIONI RICEVUTE DA ALTRI ENTI:

non sono pervenute osservazioni da parte del Comune in merito all'attività di recupero rifiuti in oggetto.

#### ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI:



1)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	<b>6.1</b> rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
	Codice C.E.R.	020104 150102 170203 191204
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	(R13-R3) - 6.1.3
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	<b>16,5 t</b>
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	<b>990 t/anno</b>

**PRESCRIZIONI:**

- 1) La quantità massima di rifiuti in messa in riserva istantanea (R13) stoccabili nell'impianto è pari a 16,5 tonnellate.
- 2) La quantità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in "deposito temporaneo" ai sensi dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 2,7 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
- 3) La quantità massima di recupero dell'impianto (operazione R3) deve essere inferiore a 4,5 t/giorno.

**AVVERTENZE:**

- 1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla ditta.
- 2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
- 3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
  - a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
  - b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- 4) L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
- 5) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
- 6) Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti". Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
- 7) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
- 8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben individuabile.
- 9) L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

**INFORMAZIONI:**

Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21/01/2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e

l'adozione di ogni provvedimento connesso.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente  
(Dott. Angelo Macchia)  
con firma digitale